

**SERVIZIO DI INTERPRETARIATO TELEFONICO IN TEMPO REALE PER LE
NECESSITÀ DELLE CENTRALI UNICHE DI RISPOSTA (CUR) N° 112 DELLA
REGIONE LOMBARDIA PER LA DURATA DI 48 MESI,
RINNOVABILE PER ULTERIORI 24 MESI.**

CONTRATTO

Sommario

Art. 1 OGGETTO	3
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO	4
Art. 4 VALORE DEL CONTRATTO	4
Art. 5 NORME DI RIFERIMENTO	4
Art. 6 REVISIONE PERIODICA PREZZI	4
Art. 7 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO	5
Art. 8 CONDIZIONI CONTRATTUALI	5
Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	5
Art. 10 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	7
Art. 11 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	7
11.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	7
Art. 12 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA	8
Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE	8
Art. 14 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	9
Art. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE	9
Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI	10
Art. 17 RISERVATEZZA	10
Art. 18 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE	10
Art. 19 PENALI	11
Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	13
Art. 21 FORO COMPETENTE	14
Art. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14

Tra

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6 C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Alberto Zoli (di seguito denominata AREU e/o Agenzia),

e

..... con sede legale in– C.F./P.IVA posta elettronica certificata rappresentata dal Legale Rappresentante(di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. si è stabilito di:

- a. aggiudicare la procedura "aperta" mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per la, a codesta Società per un importo complessivo pari escluso iva;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data la societàl, a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, ha depositato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale presunto, dunque, pari ad € rilasciata in data che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in datala Società ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,

SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO

L'oggetto della presente fornitura è il servizio di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto, in tempo reale, per le necessità del sistema unico di risposta 112 NUE di Regione Lombardia delle n. 3 CUR NUE 112.

Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E RINNOVO

La durata dell'appalto (escluso l'eventuale rinnovo) è di 48 mesi e avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, come da verbale del DEC, successivamente alla sottoscrizione del contratto (e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla stessa).

Il contratto può essere rinnovato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni, per una durata massima di 24 mesi, per un importo di € + IVA.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art.4 VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del servizio in oggetto è pari ad € escluso iva al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il DEC, ogni sei mesi a decorrere dalla data di avvio del contratto, verificato l'effettivo numero di chiamate registrate, procederà ad un congruaggio, e nel caso di incremento del n. di chiamate rispetto a quelle previste nei sei mesi di riferimento, queste verranno pagate pari al valore della chiamata come offerto in gara aumentato del 20% e sarà emessa dal Fornitore una fattura a congruaggio del maggior servizio erogato.

Dopo i primi 24 mesi di contratto ed entro i 3 mesi successivi, AREU si riserva di rinegoziare il valore del canone in funzione del reale andamento delle chiamate e del servizio fino ad un massimo di aumento o diminuzione del 30%.

Art. 5 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente contratto, dal CSA e dei suoi allegati, da Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente contratto, dal CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Art. 6 REVISIONE PERIODICA PREZZI

E' esclusa la revisione periodica dei prezzi.

Art. 7 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO

Si rinvia al contenuto degli Allegati Tecnici.

Art. 8 CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel CSA e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

Art. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario.

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

a. dati anagrafici e fiscali completi;

- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
c. codice identificativo di gara (CIG): 9901711E65

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

Art. 10 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Art. 11 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

11.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura intellettuale dei servizi che vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di AREU, si rileva che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

Art. 12 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Decreto n. 101/2018. Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso l'Ente Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Agenzia Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Ente Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 13 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 103. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente - a seguito di sua esplicita richiesta - entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non

esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

E' facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Art. 14 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE

Subappalto:

- se richiesto in sede di offerta, il fornitore si impegna a far pervenire, prima dell'attivazione del servizio, quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai

pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

- se richiesto in sede di offerta, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il fornitore si impegna a far pervenire i contratti di subfornitura che attiva nell'ambito dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 16 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ("AREU"), in qualità di titolare del trattamento, informa i partecipanti che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all'espletamento della gara. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione, il possesso di titoli nonché per consentire l'assolvimento di tutte le attività collegate alla procedura di gara. La loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e in particolare, il diritto di accesso, di rettifica, di limitazione del trattamento, di opposizione al trattamento, nonché il diritto alla cancellazione e alla portabilità del dato, laddove applicabili. Ciascun interessato potrà altresì esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità del Garante o adire le opportune Autorità Giudiziarie in caso di violazioni.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può: i) inviare una raccomandata A/R all'indirizzo del Titolare; ii) inviare una mail all'indirizzo affari.generalilegali@areu.lombardia.it o a all'indirizzo del Responsabile per la protezione dei dati designato dal titolare: dpo@areu.lombardia.it iii) inviare una PEC all'indirizzo protocollo@pec.areu.lombardia.it, all'attenzione Affari Generali e Legali e del Responsabile protezione dati aziendali.

Art. 17 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

Art. 18 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE

L'ente adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il servizio come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione dei servizi che comprometta l'attività prevista, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

Art. 19 PENALI

Fermo restando quanto previsto in merito alla Risoluzione del contratto e alla decurtazione del canone e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, AREU si riserva di applicare penali, come di seguito:

PENALE	DESCRIZIONE	VALORE ECONOMICO PENALE
P1	Ritardo rispetto ai tempi di risposta alla chiamata (anche IVR), verrà applicata, a decorrere dal primo secondo successivo ai 30" previsti dal capitolato ovvero rispetto all'offerta migliorativa eventualmente proposta dal fornitore aggiudicatario	Valore di ogni singola chiamata (IVA esclusa) così come offerto in gara
P2	Mancata risposta	Valore di 10 chiamate (IVA esclusa) così come offerto in gara
P3	Interruzione totale del servizio	Valore 10% del canone mensile offerto in gara (IVA esclusa) proporzionato in caso di frazioni di ora (15 minuti)
P4	Processazione della chiamata da parte dell'interprete non conforme con quanto previsto nell'ISTRUZIONE nei punti precedenti	Valore di 10 chiamate (IVA esclusa) così come offerto in gara
P5	Intervento di interpretariato condotto in modo improprio da parte dell'interprete (es: traduzione errata; valutazioni discrezionali dell'interprete che vanno oltre la mera attività di mediazione; pareri espressi dall'interprete, etc)	Valore di 10 chiamate (IVA esclusa) così come offerto in gara

P6	Mancata comunicazione del codice identificativo	Valore di ogni singola chiamata (IVA esclusa) così come offerto in gara
P7	Mancata comunicazione dei dati relativi al nuovo personale almeno 15 gg prima dell'ingresso in servizio al fine di procedere alla verifica di idoneità al servizio degli stessi	si applicherà una penale pari al 1% del valore complessivo di aggiudicazione ove dovesse essere inserito senza previa comunicazione ovvero del 1‰ per ogni giorno di ritardo successivo al limite dei 15gg.
P8	Utilizzo di interpreti che non hanno effettuato il corso di formazione interno	Valore di 15 chiamate (IVA esclusa) così come offerto in gara per ogni caso verificato
P9	Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti dalla lettera di aggiudicazione, anche in caso di attivazione parziale	1% del valore complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa e riferito ai primi 48 mesi) per ogni giorno di ritardo nell'attivazione completa

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal Capitolato Speciale e rispetto a quanto offerto dall'aggiudicatario e sono comunicate alla Società stessa. Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni, ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione delle penali da applicare oppure mediante l'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC all'aggiudicataria la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte dell'impresa aggiudicataria.

AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano

penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- in caso di adesione a procedura centralizzata o aggregata ad opera di Consip, di altra centrale di committenza regionale o di altro Ente aggregatore;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltante nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verifichino le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 21 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di esecuzione del contratto sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Art. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che per la presente procedura, il responsabile del procedimento è la d.s.a Eleonora Zucchinalli, Direttore S.C. Gestione degli approvvigionamenti (email approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

IL DIRETTORE GENERALE

Alberto Zoli
f.to digitalmente

AGGIUDICATARIO.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
f.to digitalmente